# REGOLAMENTO (CE) N. 901/2008 DELLA COMMISSIONE

#### del 16 settembre 2008

# recante sospensione dei dazi all'importazione su alcuni quantitativi di zucchero industriale per la campagna di commercializzazione 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (¹), in particolare l'articolo 142, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 142 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i dazi all'importazione per determinati quantitativi di zucchero al fine di garantire l'approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
- (2) Gli articoli da 30 a 30 quinquies del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (²) stabiliscono le modalità di applicazione per l'importazione dello zucchero industriale di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Al fine di garantire l'approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 62, paragrafo

- 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 a un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale, è interesse della Comunità sospendere totalmente i dazi all'importazione di zucchero destinato alla fabbricazione dei suddetti prodotti per la campagna di commercializzazione 2008/2009, per un quantitativo corrispondente alla metà del suo fabbisogno di zucchero industriale.
- (4) Occorre pertanto fissare i quantitativi di zucchero di importazione industriale per la campagna 2008/2009.
- Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Per la campagna 2008/2009, i dazi all'importazione sono totalmente sospesi per un quantitativo di 400 000 tonnellate di zucchero industriale di cui al codice NC 1701 e recante il numero d'ordine 09.4390, in conformità dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 950/2006.

# Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2008.

Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.